

COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia Autonoma di Trento

Il Sindaco

Levico Terme – Via Guglielmo Marconi n.6



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Alla Consigliera Comunale

Bommassar Roberta

del Gruppo consiliare

“Partito Democratico del Trentino”

SEDE

Oggetto: Risposta all'interrogazione presentata dal Gruppo consiliare Partito Democratico del Trentino, acquisita al protocollo al n. 1599 dd. 26.01.2026 ad oggetto “Interrogazione a risposta scritta al Presidente del Consiglio del Comune di Levico Terme”.

Con riferimento all'interrogazione presentata dal Gruppo consiliare del Partito Democratico del Trentino ed acquisita al protocollo comunale in data 26.01.2026, prot. n. 1599 di cui all'oggetto, con la quale *“l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio:*

- 1) quali sono le reali ragioni per cui Il Presidente non ha ammesso alla discussione gli odg presentati, contravvenendo al Regolamento?*
- 2) se non ritenga che tale divieto possa rappresentare un vulnus ai diritti delle minoranze, sanciti da leggi, Statuto, Regolamento?”*,

si riferisce quanto segue.

Il vigente Regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 26.10.2015 e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 dd. 18.12.2023, all'art. 15 rubricato *“Interrogazioni – Forma e contenuto”* dispone quanto segue:

“1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o ai membri della Giunta comunale per conoscere se un determinato fatto sia vero, od una determinata circostanza sussista o meno, se il Sindaco o la Giunta comunale abbiano avuto notizia in ordine ad una determinata questione e se tale informazione sia esatta, se la Giunta comunale od il Sindaco abbiano assunto una decisione in merito ad un determinato affare ed in generale per sollecitare informazioni, delucidazioni e spiegazioni sull'attività amministrativa del Comune.”.

Formalmente quindi, è evidente che l'interrogazione non risulta rispettosa di quanto prevede il vigente Regolamento, interrogando il Presidente del Consiglio anziché il Sindaco o la Giunta Comunale.

Tuttavia, al fine di fornire chiarimenti alla richiedente, si relaziona come segue.

Durante la seduta del Consiglio Comunale dd. 22.12.2025 è stata trattata la *“relazione - al 31.12.2024 – inerente i Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica”*, fornendo così una rappresentazione della situazione esistente alla data sopra indicata.

L'adempimento è disciplinato dal D.Lgs. 23.12.2022, n. 201 "Testo Unico sui servizi pubblici locali di rilevanza economica" – TUSPL, all'articolo 30 rubricato "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", il quale dispone che:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";

Il Consorzio dei Comuni Trentini (società inhouse del Comune), il quale fornisce ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico – ha ulteriormente chiarito i dettagli relativi all'adempimento di cui trattasi con propria Circolare dd. 21.11.2025 (ns. prot. n. 25291 dd. 24.11.2025) avente ad oggetto "Art. 24 co. 4 bis l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – ricognizione dei servizi pubblici di interesse economico";

I principali contenuti dell'adempimento sono stati così riassunti:

- **soggetti obbligati all'adempimento:** enti locali o loro forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti; rientrano pertanto nell'obbligo i Comuni e le Comunità di valle che superino la suddetta soglia dimensionale, in relazione ai servizi pubblici locali di cui sono, rispettivamente, titolari;
- **ambito oggettivo della ricognizione:** rientrano nel perimetro della ricognizione i servizi pubblici locali di interesse economico affidati dall'Amministrazione precedente. La ricognizione riguarda esclusivamente i servizi pubblici di carattere locale, rientranti nella titolarità del Comune o della Comunità di valle e aventi rilevanza economica
- **esclusioni dal perimetro oggettivo della ricognizione:**
 - servizi pubblici che, pur essendo erogati (anche) sul territorio comunale, rientrano nella titolarità di un'altra amministrazione (ad es. il trasporto pubblico locale extraurbano o la distribuzione dell'energia elettrica che sono di competenza provinciale);
 - servizi pubblici privi di rilevanza economica (SINEG), ossia quei servizi che non sono suscettibili di essere erogati dal mercato dietro corrispettivo, tipicamente riconducibili ai settori sanitario, sociale, socioassistenziale, culturale e scolastico;
 - servizi strumentali, vale a dire le attività, eventualmente esternalizzate, di mero supporto all'esercizio di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui l'ente locale rimane titolare (ad es. la riscossione dei tributi);
- **contenuto della ricognizione:** predisposizione di una relazione nella quale per ciascun servizio affidato, vengono rappresentati l'andamento sotto il profilo economico, il livello di qualità del servizio e il rispetto degli obblighi previsti dal contratto o dal disciplinare di servizio ovvero dalla convenzione di regolazione. In particolare, *la disciplina provinciale individua quali parametri di valutazione della qualità e della rispondenza del servizio agli obblighi assunti esclusivamente*

quelli contenuti nel contratto, nel disciplinare di servizio o nella convenzione di regolazione, e non anche gli indicatori definiti dalle autorità di regolazione per i servizi pubblici locali a rete.

L'Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare Partito Democratico del Trentino acquisito al protocollo comunale al n. prot. n. 27694 dd. 23.12.2025 ad oggetto: *“Servizio di trasporto urbano turistico mediante l'utilizzo di un “trenino” elettrico su ruote”* intendeva impegnare il Sindaco e la Giunta a:

1. includere nella nuova gara di appalto la condizione che il succitato servizio venga svolto utilizzando un mezzo a trazione elettrica;
2. verificare la congruità delle tariffe, sia relativamente a quelle attualmente in vigore, come pure quelle che saranno eventualmente definite per il futuro, facendo conoscere l'ammontare degli introiti complessivi derivanti da questo servizio di trasporto;
3. mettere a disposizione del Consiglio la relazione presentata dal Concessionario;
4. verificare ed eventualmente ridefinire ed integrare i percorsi in relazione alla prospettata riorganizzazione della ZTL.

L'art. 19 *“Ordine del giorno”* del vigente Regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 26.10.2015 e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 dd. 18.12.2023 dispone al comma 4 che *“Su ogni argomento proposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio comunale possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione”*.

Per quanto sopra esposto, l'Ordine del Giorno proposto in corso di seduta in oggetto non risultava attinente allo specifico punto all'esame del Consiglio Comunale, in quanto l'argomento in discussione era diretto esclusivamente alla valutazione di una situazione riferita alla data del 31.12.2024 concernente i Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica e non comportava invece alcuna decisione in merito alla scelta della forma di gestione del servizio di trasporto mediante trenino gommato.

In relazione poi alla presentazione – sempre nel corso della seduta consiliare del 22.12.2025 – da parte del Gruppo consiliare Partito Democratico del Trentino dell'Ordine del giorno acquisito poi al protocollo comunale al n. 27693 dd. 23.12.2025 ad oggetto: *“Manutenzione straordinaria della rete acquedottistica comunale”* si rappresenta quanto segue.

Durante la citata seduta del Consiglio Comunale è stata posta all'attenzione del Consiglio la proposta di deliberazione inerente l'*“Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2026-2028, del bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati”* (rif. deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2026).

L'Ordine del Giorno presentato dal Gruppo consiliare Partito Democratico del Trentino acquisito al protocollo comunale al n. prot. n. 27693 dd. 23.12.2025 ad oggetto: *“Manutenzione straordinaria della rete acquedottistica comunale”* intendeva impegnare il Sindaco e la Giunta a:

1. sollecitare la Provincia ad emanare, d'intesa con il CAL, il provvedimento sui criteri di finanziamento – a valere sul Fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale (art. 16 L.P. 36/1993) – degli interventi di efficientamento del sistema idrico integrato dei Comuni;
2. partecipare, non appena sarà pubblicato, al bando provinciale su detta linea di finanziamento, vista l'assoluta priorità dell'efficientamento dell'acquedotto del nostro Comune;
3. destinare, nel caso il bando non prevedesse una concorrenza della contribuzione provinciale a completa copertura della spesa ammissibile, parte dell'avanzo di amministrazione del bilancio 2026 alla compartecipazione degli oneri per l'efficientamento dell'acquedotto comunale.

Anche in questo caso necessita rinviare a quanto dispone l'art. 19 *“Ordine del giorno”* del vigente Regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 26.10.2015 e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 dd. 18.12.2023, il quale dispone al citato comma 4 che *“Su ogni argomento*

proposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio comunale possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti l'argomento in discussione".

Non è stato trattato l'Ordine del Giorno proposto in corso di seduta in quanto la disciplina relativa al procedimento di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio di previsione è prevista da una *normativa speciale*, ovvero dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dal Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige e dal vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 dd. 05.06.2019.

Nel dettaglio, atteso che l'Ordine del Giorno presentato si configura oggettivamente come una *proposta di integrazione/modifica degli obiettivi del Documento Unico di Programmazione*, si precisa che le modifiche al citato documento, avendo riflessi anche sul bilancio comunale, devono essere proposte dai Consiglieri entro i 30 giorni successivi alla trasmissione ai Consiglieri medesimi dello schema di DUP approvato dalla Giunta comunale, in modo tale da costituire un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento, come peraltro previsto dal vigente Regolamento comunale di contabilità (artt. 4 e 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità).

Si precisa inoltre che i termini e le modalità per la presentazione di eventuali emendamenti al bilancio sono anch'essi disciplinati dal vigente Regolamento comunale di contabilità, il quale all'art. 10, comma 3 prevede che *"I Consiglieri comunali, in deroga a quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali, hanno facoltà di presentare emendamenti allo schema di bilancio almeno 8 giorni prima della data in cui è prevista l'approvazione del bilancio, pena la non ammissibilità"*.

Peraltro gli emendamenti devono obbligatoriamente recare:

- le motivazioni per cui si intende approvare la modifica ai documenti, in particolare motivando le circostanze che lo renderebbero necessario;
- le puntuali modifiche che si intendono apportare agli schemi di bilancio ed ai documenti correlati;
- gli effetti sulle risorse in termini di minori entrate o maggiori spese, per le quali, a pena di inammissibilità, dovranno essere necessariamente individuate le coperture finanziarie, attraverso altre riduzioni di spesa ovvero maggiori entrate).

L'emendamento cd. politico dovrà poi essere istruito dal Servizio Finanziario per verificarne in via preliminare l'ammissibilità o meno, verificando altresì le ricadute che lo stesso avrebbe su altri documenti collegati al bilancio (DUP, Piano delle opere pubbliche, ecc.). Sullo stesso è poi necessario acquisire il parere dell'organo di revisione.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Sindaco
- Gianni Beretta -

Il Presidente del Consiglio Comunale
- Moreno Peruzzi -

Il presente documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs.n.82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993).
